

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

**dal Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

**dal Ministro dei lavori pubblici**

(COSTA)

**e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**

(PINTO)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1997**

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto gli incendi boschivi costituiscono una grave minaccia per il patrimonio ambientale e forestale nazionale, notevolmente esposto al rischio del fuoco per aspetti climatici, sociali e storici.

I consistenti danni arrecati al patrimonio forestale ed ambientale, gli scompensi indotti al sistema biologico e idrologico, le alterazioni al paesaggio, la frequente minaccia alle strutture e ai centri abitati, la perdita di vite umane, impongono la necessità di mantenere la lotta al fuoco quale punto fermo della politica del Governo e dell'impegno interministeriale.

L'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, particolarmente complessa per gli ampi e diversi ambiti operativi coinvolti, è di competenza delle regioni per quanto riguarda l'intervento terrestre e dello Stato per il concorso aereo, ai sensi della legge 1° marzo 1975, n. 47, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'anno 1997 sta registrando già dai primi mesi una recrudescenza del fenomeno favorito da particolari condizioni climatiche. Infatti recentemente si sono verificati incendi di vaste proporzioni che hanno colpito diverse regioni del Nord Italia.

In particolare la regione Friuli-Venezia-Giulia è stata interessata dal 30 marzo al 13 aprile 1997 da incendi di notevole entità che hanno colpito un'area di oltre 2.000 ettari provocando non solo la distruzione del patrimonio boschivo, ma creando anche una situazione di dissesto sul territorio con conseguente pericolo per la pubblica incolumità. Analoghi problemi si sono registrati in Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria.

Per corrispondere in modo adeguato agli eventi in questione, il Dipartimento della

protezione civile nell'anno 1996 ha provveduto all'acquisto di ulteriori 2 unità Canadair CL-415, per cui la flotta in dotazione è composta di 6 unità. A questi vanno aggiunti i 4 Canadair CL-215 utilizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, la flotta di elicotteri del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché gli aerei C-130 e G-222 e gli elicotteri gestiti dal Ministero della difesa su convenzione con il Dipartimento della protezione civile.

Il Dipartimento della protezione civile, in considerazione che il Parlamento ha più volte richiamato l'attenzione sul problema ed in sede di votazione finale del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, ha impegnato il Governo a redigere un testo unico che riordini e razionalizzi la materia e che in tal senso si è espressa anche la Corte costituzionale con sentenza n. 157 del 18 maggio 1995, ha predisposto da tempo un disegno di legge.

Tale testo non è stato diramato in quanto si attendeva l'entrata in vigore della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali e per la semplificazione amministrativa (con i conseguenti decreti legislativi), nonché una legge-quadro per le calamità naturali in corso di predisposizione da parte del Dipartimento della protezione civile.

La previsione di una nuova normativa dovrà consentire, fra l'altro, una gestione unitaria di tutti i mezzi aerei attualmente in dotazione a diverse amministrazioni statali e, conseguentemente, di ricondurre nelle poste ordinarie di bilancio i relativi oneri, evitando così il ricorso a provvedimenti

di urgenza per situazioni che si ripetono annualmente.

Al riguardo, si evidenzia che la maggior parte degli incendi boschivi implica pericoli per persone e cose e richiede l'intervento a terra dei Vigili del fuoco in tutto il territorio nazionale con il dispiegamento, del tutto straordinario, di uomini e mezzi. Le risorse aggiuntive previste dal provvedimento si rendono necessarie per assicurare la copertura della spesa occorrente ad evitare che vengano sguarniti i normali servizi.

Per quanto sopra esposto, si rende necessario anche per l'anno 1997 far ricorso all'emanazione di un decreto-legge recante disposizioni urgenti per la campagna antincendi boschivi. Si è, pertanto, predisposto l'unito provvedimento legislativo, che contiene anche altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile, fermo biologico della pesca e censimento dei bovini nelle aziende lattiere, composto di sei articoli.

L'articolo 1, comma 1, prevede a favore del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali uno stanziamento di lire 30 miliardi per far fronte alla gestione degli aerei CL-215 e degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato.

Il comma 2 autorizza il Ministero in questione ed il Dipartimento della protezione civile, nelle more della definizione delle procedure concorsuali per l'affidamento della gestione tecnica e operativa degli aeromobili Canadair, a continuare ad avvalersi della società SISAM.

Con l'articolo 1, comma 3, sono stanziati a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco lire 10 miliardi per l'approvvigionamento dei mezzi e delle attrezzature, per le spese di gestione dei nuclei di elicotteri necessari a fronteggiare gli incendi boschivi, nonchè per l'impiego di personale discontinuo necessario per assicurare il diuturno impegno richiesto.

A seguito dell'evento sismico del dicembre 1990 che ha colpito vaste aree della Sicilia orientale, venne adottata la legge 31 dicembre 1991, n. 433, che recava un finanziamento complessivo di lire 3.855 miliardi

per interventi di ricostruzione nel settore pubblico e privato, ridotto poi a lire 3.515 miliardi per effetto di successive disposizioni legislative.

Sono stati finora trasferiti dallo Stato alla Regione 775 miliardi e la Regione ha assunto impegni per circa 400 miliardi.

A distanza di oltre cinque anni dalla legge si registra il persistere di gravi situazioni di disagio e di pericolo e risulta, pertanto, urgente rivisitare la legge n. 433 del 1991 per rimuovere gli ostacoli e le difficoltà che ne hanno finora ritardato l'applicazione compiuta.

È da sottolineare inoltre che il provvedimento consente l'accelerazione della spesa e risponde, quindi, all'esigenza primaria di sostenere la ripresa dell'attività produttiva in una delle zone del Paese a più alto tasso di disoccupazione.

L'articolo 2 al comma 1, lettera *a*), consente la rimodulazione finanziaria della spesa tenendo conto da un lato della sovrastima della previsione iniziale del fabbisogno per il recupero del patrimonio edilizio privato (lire 3.115 miliardi contro un fabbisogno accertato di circa 1.000 miliardi) e dall'altro della inadeguatezza delle previsioni finanziarie per gli interventi pubblici (lire 674 miliardi iniziali contro un fabbisogno accertato di circa 2.500 miliardi).

Con le lettere *b*) e *c*) dello stesso comma si prevede una integrazione degli obiettivi originari della legge, con lo scopo sia di ricomprendervi interventi urgenti di messa in sicurezza e prevenzione sismica, con particolare riferimento al patrimonio barocco della Val di Noto, sia del potenziamento delle strutture locali di protezione civile.

Con la lettera *d*) del comma 1 e con il comma 2 dello stesso articolo si prevede l'adozione di ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per accelerare l'opera di ricostruzione sia delle strutture private che delle strutture e infrastrutture pubbliche.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede un incremento di 8 miliardi per il completa-

mento in alcuni comuni della Sicilia orientale degli interventi già previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge n. 433 del 1991.

L'articolo 3 contiene disposizioni per l'Istituto nazionale di geofisica. A tal riguardo si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, prevede che in attesa del riordino, l'Istituto medesimo operi tramite programmi pluriennali approvati dal CIPE e finanziati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto, l'Istituto adotta il primo programma pluriennale e i regolamenti di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n.168.

Il primo programma pluriennale di cui alla norma sopra richiamata è stato adottato dall'Istituto nazionale di geofisica con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 4.3.6.96 del 28 novembre 1996 e trasmesso al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica il 31 dicembre 1996 (prot. n. 2449). A tutt'oggi il suddetto programma non è stato ancora avviato all'esame del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia ed è pertanto presumibile che possa essere recepito in sede di predisposizione e approvazione della legge finanziaria 1998, con previsione di finanziamento per il triennio 1998-2000.

Resterebbe in tal modo privo di ogni copertura finanziaria per il 1997 il servizio di sorveglianza sismica del territorio nazionale svolto fin dal 1982 dall'Istituto nazionale di geofisica per conto della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della protezione civile. Questo servizio è indispensabile all'attività di protezione civile in quanto fornisce in tempo reale, ventiquattro ore su ventiquattro, l'allarme sismico che consente di attivare con tempestività l'organizzazione di soccorso alle popolazioni colpite; si precisa, altresì, che tale attività viene svolta in armonia e in stretto coordinamento con i programmi del Servizio sismico nazionale.

In tale circostanza risulta necessario intervenire con urgenza allo scopo di scongiurare l'interruzione del servizio.

L'articolo prevede la concessione di un contributo straordinario di lire 9,5 miliardi a carico del Dipartimento della protezione civile. Su tale contributo è compresa anche la spesa relativa alla gestione sinora svolta per il sistema di sorveglianza sismica della Sicilia orientale.

L'articolo 4, al comma 1, apporta una modifica all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n.576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n.677, che consente di utilizzare le somme revocate per interventi urgenti di prevenzione volti ad eliminare situazioni di pericolo imminente, che sia pure di estensione territoriale limitata, non risultano fronteggiabili in sede locale.

Al comma 2 è altresì previsto che analoghi interventi urgenti possano essere realizzati per opere inserite in programmi oggetto di cofinanziamento con risorse comunitarie.

Con il comma 3 si sostituisce l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni, mediante l'eliminazione del settimo e del penultimo periodo del comma stesso.

In particolare, l'eliminazione del settimo periodo del comma 4 ha lo scopo di privare il Comitato di coordinamento di alta vigilanza, nonché la commissione per il controllo ed il monitoraggio, delle funzioni di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di bonifica e di risanamento al fine di evitare commistioni di funzioni e rendere la disposizione coerente con quanto disposto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109.

L'abrogazione della disposizione relativa alla riduzione alla metà delle indennità spettanti ai componenti del comitato e della commissione che siano dipendenti dello

Stato o di altra pubblica amministrazione trova, invece, la sua *ratio* nel fatto di evitare il cumulo della riduzione della suddetta indennità con la riduzione successivamente prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», impedendo che nella fattispecie si operi una doppia riduzione e si determini, quindi, un trattamento sperequato rispetto a quello oggi previsto in via generale.

Con l'articolo 5 si fissa la disciplina del fermo biologico obbligatorio per l'anno 1997, in attuazione del regolamento CE n. 3699/93.

La conservazione delle risorse biologiche del mare e la loro gestione razionale rappresentano l'elemento fondamentale della politica della pesca a livello sia della collettività internazionale, che di quella nazionale. Gli orientamenti della Unione Europea in materia richiedono agli Stati membri l'adozione di tutte le misure finalizzate alla gestione ottimale degli *stock* ittici.

Nel novero delle misure in questione si inseriscono il fermo biologico dell'attività di pesca e la gestione nella fascia costiera degli *stock* in essa compresi.

Per quanto riguarda il fermo biologico della pesca, in sede di approvazione della legge 8 agosto 1991, n. 267, recante attuazione del terzo piano della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante, la IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati approvava un ordine del giorno nel quale impegnava il Governo a dare nuovamente attuazione, a partire dal 1992, al fermo biologico, individuando una nuova disciplina che tenga conto degli «orientamenti comunitari in materia finalizzati anche ad una più idonea fissazione dei periodi ai fini dell'incremento della biomassa delle risorse aliutiche» e prevedendo nella legge finanziaria 1992 i necessari accantonamenti.

Per il 1992 il fermo è stato disciplinato con la legge 5 febbraio 1992, n. 71.

Con decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, reiterato con decreto-legge 10 settembre 1993, n. 355, è stata prevista l'attuazione del fermo per il 1993, con decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, ne è stata prevista l'attuazione per il 1994; con il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito dalla legge 28 febbraio 1996, n. 107, è stato disciplinato per il 1995.

Con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, della legge 20 dicembre 1996, n. 642, è stata data attuazione alla misura per il 1996.

Per il 1997, la norma autorizza il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali a concedere un premio per il fermo biologico effettuato dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e a traino pelagico.

Va considerata infatti la necessità di carattere eco-biologico di continuare a garantire una idonea consistenza degli *stock* ittici già segnalata, come ricordato, dallo stesso Parlamento. Il fermo, inoltre, rappresenta una misura di indubbia validità economico-sociale; la sua mancata attuazione potrebbe quindi avere pesanti riflessi occupazionali sulle marinerie interessate.

Al fermo 1997 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9, commi 1 (durata di 45 giorni consecutivi), 5 (requisiti e non cumulabilità), 6 (pagamento da parte dei comandanti delle capitanerie di porto), 9-bis (non sovrapposibilità dei periodi), del citato decreto-legge n. 522 del 1996.

Le ulteriori modalità tecniche e la misura del premio, nel rispetto della normativa comunitaria, sono demandati a un decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, pari a lire 81.242 milioni, si provvede a carico del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e del fondo centrale per il credito peschereccio.

L'articolo 6 contiene disposizioni intese a consentire l'effettuazione, in tempi ristretti, di un rilevazione straordinaria dei capi bo-

vini presenti negli allevamenti da latte, i cui dati devono essere resi disponibili per la Commissione governativa di indagine in materia di quote latte, di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, ai fini del completamento delle sue attività di accertamento e controllo.

Il Ministro della sanità viene autorizzato a disporre, con propria ordinanza, tale rilevazione attraverso i servizi veterinari delle aziende USL, in considerazione delle competenze agli stessi attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, nella gestione del sistema di identificazione e registrazione degli animali. In particolare i servizi veterinari detengono l'elenco delle aziende presenti sul territorio di competenza e le registrano con l'attribuzione di un codice che diventa elemento costitutivo del codice di identificazione di ogni bovino nato nell'azienda; nell'ambito di tale registrazione dispongono di dati precisi sul proprietario o detentore degli animali e sulla tipologia dell'azienda, che sono

di estrema utilità per la rapidità ed il fine della rilevazione. I servizi veterinari, inoltre, dispongono - per gli anni precedenti a quello in corso (in cui non era in applicazione il sistema univoco di identificazione degli animali) - di documenti sanitari quali i modelli 2/33 (schede di stalla), utilizzati per le profilassi della brucellosi e tubercolosi bovina, sui quali sono riportati i capi presenti in azienda, il sesso e il contrassegno di identificazione individuale. Dati i tempi ristretti in cui l'indagine deve essere conclusa, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 118 del 1997, e dato che la rilevazione, oltrechè puntuale e precisa, deve rivestire carattere ufficiale in relazione agli aspetti e alle successive determinazioni che sulla base di detta attività potranno essere assunte dalle competenti autorità, si è inteso far effettuare la rilevazione stessa ai servizi veterinari ufficiali direttamente o avvalendosi di veterinari liberi professionisti, incaricati all'uopo di pubblico servizio.

## RELAZIONE TECNICA

## Articolo 1.

La somma di lire 30 miliardi di cui all'articolo 1, comma 1, necessaria per coprire le spese relative alla gestione degli aeromobili del Corpo forestale dello Stato è così ripartita:

lire 20 miliardi per copertura dei costi di gestione di n. 2 aeromobili Canadair CL-215 di proprietà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e di n. 2 CL-215 in noleggio dalla società SISAM;

lire 10 miliardi per la gestione operativa degli elicotteri del Corpo forestale dello Stato.

Il finanziamento di lire 10 miliardi di cui all'articolo 1, comma 3, per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco concerne l'approvvigionamento di mezzi e delle attrezzature, la gestione dei nuclei di elicotteri in dotazione al Ministero dell'interno necessari per fronteggiare gli incendi boschivi per l'anno 1997 nonché le spese da sostenere per il richiamo dei vigili del fuoco volontari e le spese di missione e di straordinario.

All'onere complessivo di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, di lire 40 miliardi si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota parte dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

## Articolo 3.

L'articolo prevede la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale di geofisica per l'anno 1997 di lire 6,5 miliardi per l'attività di sorveglianza sismica del territorio nazionale svolta fin dal 1982 dall'Istituto nazionale di geofisica per conto del Dipartimento della protezione civile.

L'importo del contributo viene mantenuto pari a quello del 1996 e tiene conto degli oneri che l'Istituto incontra per le spese per il personale a vari livelli, per i collegamenti delle stazioni della rete con il centro di acquisizione, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, per la gestione del Centro di elaborazione dati e per la sua manutenzione ordinaria, per il potenziamento strumentale della rete e dei laboratori tecnici.

B) gli oneri per il sistema di monitoraggio geofisico della Sicilia orientale per un importo complessivo di lire 3 miliardi.

Il sistema è attualmente costituito da:

1) una rete di controllo sismometrico di 8 stazioni analogiche tridirezionali installate nell'area dello stretto. Alle stazioni sismometriche si aggiungono 5 accelerometri.

2) una rete di controllo sismometrico di 48 stazioni analogiche, di cui 3 tridirezionali, installate nell'area del complesso vulcanico etneo.

3) una rete di controllo sismometrico di 9 stazioni digitali tridirezionali installate nell'area del Siracusano-Ragusano (Monti Iblei).

4) una rete di controllo sismometrico di 3 stazioni digitali tridirezionali «a larga banda» installate nella provincia di Enna, presso il comune di Antillo sui monti Peloritani e presso il comune di Sortino (Iblei).

5) una rete di controllo clinometrico di 12 stazioni nell'area etnea ed un'altra di 4 stazioni ad alta sensibilità nell'area Ragusano-Siracusano.

6) una rete di controllo dei parametri geochimici (monitoraggio gas del suolo e acque in pozzo ed emergenti) per un totale di 16 stazioni installate nell'area etnea e Ragusano-Siracusano.

I costi di gestione del sistema riguardano il presidio operativo del Centro di sorveglianza di Catania da parte di un tecnico specializzato, il servizio di guardiania presso il Centro e presso i punti nevralgici dell'intero sistema, i contratti di assistenza per le attrezzature *hardware* e i relativi *software*, i materiali di consumo e l'esecuzione di interventi *in loco* per la manutenzione delle stazioni.

L'onere viene determinato in lire 3 miliardi tenuto conto che il costo della gestione ammonta a circa lire 80 milioni mensili più IVA e riguarda presumibilmente un periodo di 32 mesi. L'onere complessivo di lire 9,5 miliardi grava sulle disponibilità del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### Articolo 5.

Per l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per l'anno 1997, le previsioni finanziarie, in relazione alle necessità per l'erogazione dei contributi di cui al presente decreto, possono essere quantificate come segue.

Le navi abilitate alla pesca a strascico ed a traino pelagico alla data del 1° gennaio 1997 risultano essere 4.936.

In questo numero non sono comprese le imbarcazioni immatricolate nei compartimenti marittimi delle regioni Sicilia e Sardegna che con provvedimenti autonomi dispongono il riposo biologico.



Per quanto riguarda il personale è stata considerata una media di 3 marittimi imbarcati per ciascuna unità.

Si è tenuto conto dell'allegato 4 - Tab. 2 - del regolamento CE n. 3699/93 nonché della tabella 2-bis allegata al regolamento CE n. 1624/95.

Il valore ECU è stato fissato in lire 1.896,38 valore dell'ECU contabile al 1° gennaio 1997.

Applicando i premi giornalieri di cui alle tabelle sopracitate, l'onere complessivo per il pagamento dei premi stessi è di lire 81.242 milioni.

Per la determinazione di tale onere si è tenuto conto delle differenze dei premi per ciascuna unità in ragione del diverso tonnello.

Considerando una media di tre marittimi imbarcati per ciascuna unità risulta una spesa complessiva di lire 26.222 milioni, derivante dalla corresponsione di un premio giornaliero di lire 30.000 per ciascun marittimo imbarcato sulle 1.502 unità oltre 25 tsl e di lire 40.000 per le 3.434 unità fino a 25 tsl.

n. navi	n. imbarcati	giorni fermo
4.936	14.808	45

Riepilogo totali:

totale premio fermo:	55.020 milioni
totale indennità:	26.222 milioni

---

Totale generale      81.242 milioni

L'onere relativo al criterio di copertura fa carico, quanto a lire 39.000 milioni, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a lire 42.242 milioni, al fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41. Ambedue i fondi presentano le necessarie disponibilità.

In particolare si rappresenta che la misura del fermo biologico può gravare sulle dotazioni del predetto fondo in quanto, inserita nel piano settoriale 1994/1999, approvato dalla Commissione delle Comunità europee in data 6 e 22 dicembre 1994.

#### Articolo 6.

Con la norma in questione si intende disporre il censimento straordinario ed in tempi rapidi dei capi bovini presenti negli allevamenti da latte.

Al fine della quantificazione dell'onere che le attività di rilevazione in argomento comportano e che è stato complessivamente valutato in lire quattro miliardi, si è proceduto come segue:

Numero allevamenti presunti da controllare	200.000
Numero capi bovini presunti da censire	2.200.000
Numero schede da stampare e distribuire (Mod. 1: accertamento straordinario, Mod. 2: verifica su documentazione esistente)	500.000
Numero schede da processare informaticamente	400.000

Tariffe da corrispondere ai veterinari libero-professionisti

per ogni allevamento controllato	10.000
per ogni capo bovino censito	300
lire 10.000x200.000=	2.000.000.000
lire 300x 2.200.000=	660.000.000
stampa distribuzione, informatizzazione e altre eventuali spese inerenti la rilevazione	1.340.000.000
TOTALE . . .	<u>4.000.000.000</u>

Al relativo onere si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando quote parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole e, quanto a lire 2 miliardi, mediante corrispondente riduzione del fondo sanitario nazionale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 maggio 1997, n.130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura.

*Decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997*

**Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione:

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare per l'imminente periodo estivo le strutture dell'Amministrazione statale impegnate a fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale ed emanare provvedimenti urgenti in materia di protezione civile;

ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare il fermo biologico della pesca per l'anno 1997, nonché di effettuare una rilevazione dei capi bovini nelle aziende lattiere tramite i servizi veterinari, ai fini di completare l'indagine in materia di quote latte;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1997)*

1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale, è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 30 miliardi per le esigenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relative alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL 215 e degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati a continuare ad avvalersi della società SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL-215 e CL-415 fino all'espletamento delle procedure concorsuali in atto per l'affidamento del servizio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1997.

3. Per esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative all'approvvigionamento dei mezzi e delle attrezzature, alle spese per la

gestione dei nuclei di elicotteri necessari a fronteggiare gli incendi boschivi, relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compresi i dirigenti, oltre i limiti stabiliti dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 10 miliardi.

4. All'onere di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

## Articolo 2.

*(Disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991, n. 433)*

1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La Regione siciliana provvede ad accertare le disponibilità residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla ripartizione delle stesse, per le finalità di cui al comma 2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'articolo 2.»;

b) al comma 2 dell'articolo 1:

1) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla prima e seconda fase del sistema»;

2) alla lettera h) dopo la parola: «periferico» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.»;

3) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonché per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorchè non danneggiati dal sisma»;

c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «articolo 1» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli previsti dalla lettera i-bis) dell'articolo 1 e gli interventi di prevenzione già individuati dalla commissione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, relativi alla Val di Noto.»;

d) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la Regione siciliana, ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per accelerare gli interventi relativi all'edilizia privata, ferma restando l'entità dei contributi già determinata con precedenti ordinanze».

2. Al fine di evitare situazioni di pericolo imminente e per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dal comma 1, lettera b), il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la Regione siciliana e sentito il Ministero dei lavori pubblici, ordinanze di snellimento delle procedure ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Lo stanziamento dell'articolo 8, comma 6, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, è incrementato di lire 8 miliardi per l'anno 1997 mediante utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, della stessa legge, come modificato dal comma 1, lettera a).

4. Gli accertamenti di cui al comma 1, lettera a), devono essere effettuati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere del Comitato Stato-Regione di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

### Articolo 3.

*(Disposizioni concernenti l'Istituto nazionale di geofisica)*

1. Per assicurare lo svolgimento del servizio di sorveglianza sismica del territorio da parte dell'Istituto nazionale di geofisica, per conto del Dipartimento della protezione civile, fino all'attuazione del comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è concesso un contributo straordinario di lire 9,5 miliardi. Tale attività viene svolta sulla base del programma di collaborazione scientifica approvato dalla Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. All'onere di cui al comma 1, compresa la gestione finora svolta del sistema di sorveglianza sismica della Sicilia orientale, si provvede, per l'anno 1997, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata nella tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663.

### Articolo 4.

*(Snellimento procedure per finanziamenti di interventi di protezione civile e di risanamento ambientale)*

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996,

n. 677, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme potranno altresì essere utilizzate per interventi urgenti di prevenzione, volti a eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento».

2. Qualora gli interventi urgenti di cui al comma 1 consistano nella realizzazione di opere previste in programmi oggetto di cofinanziamento comunitario, anche allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nell'utilizzo delle risorse comunitarie, Ministri o i Presidenti delle regioni responsabili della gestione dei suddetti programmi possono richiedere al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile che gli interventi segnalati siano realizzati a norma di quanto previsto dal comma 1.

3. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, il settimo e l'undicesimo periodo sono soppressi.

#### Articolo 5.

##### *(Fermo biologico della pesca)*

1. Per l'anno 1997 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio per il fermo biologico effettuato dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico.

2. Per l'attuazione del fermo biologico di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 1, 5, 6 e 9-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642. Durante il periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti interessati, anche da parte di unità provenienti da altri Compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita anche la Commissione consultiva Centrale della pesca marittima, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo e del fermo tecnico della pesca, nonchè la misura del premio per il fermo di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati dai regolamenti (CE) n. 3699/93 e n. 1624/95 del Consiglio.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 81.242 milioni, si provvede, quanto a lire 39.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a lire 42.242 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

5. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo, a carico dei Fondi di cui al comma 4, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

#### Articolo 6.

##### *(Controlli veterinari straordinari)*

1. Il Ministro della sanità è autorizzato a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte, tramite i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, con le modalità stabilite con propria ordinanza, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118. Gli interventi di rilevazione possono essere affidati anche a veterinari liberi professionisti, con compenso di lire 10.000 per ogni allevamento e di lire 300 per ogni capo censito. Al relativo onere, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997, si provvede, per l'importo di 2 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, per i restanti 2 miliardi, a carico del Fondo sanitario nazionale, con conseguente riduzione per lo stesso importo, per l'anno 1997, dell'accantonamento destinato all'indennità per l'abbattimento di animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

#### Articolo 7.

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1997.

SCÀLFARO

PRODI - NAPOLITANO - COSTA -  
PINTO - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK